Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 19 gennaio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 11 dicembre 1952, n. 3057, concernente il trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a commissioni e conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1953, alla 4ª linea dell'articolo unico, ove è detto: « e da quello » ecc. si deve leggere: « . . ed a quello » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 14 DEL 19 GENNAIO 1953:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3352.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Casillo Dora di Pasquale, in comune di Ortanova (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3353.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Casillo Pasquale fu Francesco, in comune di Apricena (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3354.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Casillo Pasquale fu Francesco, in comune di Rignano Garganico (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3355.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Casillo Pasquale fu Francesco, in comune di San Paolo Civitate (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3356.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Casillo Salvatore fu Francesco, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3357.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Casillo Salvatore fu Francesco, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3358.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Casillo Salvatore fu Francesco, in comune di San Paolo Civitate (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3359.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Casillo Salvatore fu Francesco, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3360.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Casillo Salvatore fu Francesco, in comune di Torremaggiore (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3361.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cassano Vincenzo fu Nicola, in comune di Castellaneta (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3362.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Catalano Pietro fu Giuseppe, in comune di Castellaneta (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3363.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cattaneo Elena fu Augusto, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3364.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cattaneo Elena fu Mariano-Augusto, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3365.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cattaneo Giulia fu Augusto, maritata Mottola, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3366.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cattaneo Giulia fu Mariano-Augusto, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3367.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cattaneo Ippolita di Mariano-Augusto in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3368.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ceci Vittorio fu Riccardo, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3369.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ciavarella Berengario fu Michele e Pepe Matilde fu Giulio, in comune di Ortanova (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3370.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cicerone Gerardo di Gerardo, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3371.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cirillo Sara fu Michele, in comune di Ortanova (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3372.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Curtotti Alfredo ed Elena fu Donato, in comune di Torremaggiore (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3373.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Alfonso-Del Sordo Felice fu Ludovico, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3374.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Amati Domenico fu Francesco, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3375.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Amato Cantorio Rocco fu Eugenio, in comune di Ferrandina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3376.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Biase Armando fu Giovanni, in comune di Troia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3377.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Biase Gaetano di Antonio e Longo Maria di Michele, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3378.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Biase Gaetano di Antonio e Longo Maria di Michele, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3379.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Cicco Michele di Gennaro, in comune di Pomarico (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3380.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Gregorio-Cattaneo Carlo di Diego, in comune di San Nicandro Garganico (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3381.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Gregorio-Cattaneo Carlo di Diego, in comune di Apricena (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3382.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Leone-Pandolfelli Pietro fu Giuseppe, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3383.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Luca Donato fu Giuseppe, in comune di Biccari (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3384.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Luca Giuseppe fu Giambattista, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3385.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Luca Raffaele fu Giovanni Battista, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3386.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Marco Nicola e Pietro fu Vincenzo e Murri Vittoria fu Simone vedova De Marco, in comune di San Pietro Vernotico (Brindisi).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3387.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Marco Nicola e Pietro fu Vincenzo e Murri Vittoria fu Simone vedova De Marco, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3388.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Filippis Vincenzo fu Giuseppe, in comune di Massafra (Taranto).

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3389.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Pascalis Giovanni fu Luigi, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3390.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Pascalis Giovanni fu Luigi, in comune di Vernole (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3391.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Pascalis Giovanni fu Luigi, in comune di Melendugno (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3392.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Peppo Ottavio fu Federico, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3393.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Ruggieri Felice fu Filippo, in comune di Tursi (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3394.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Biase Giovanni di Luigi, in comune di Troia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3395.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Fazio Arnaldo fu Felice, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3396.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Lella Maria Vittoria, Vittorio Emanuele, Luigi e Francesco fu Ignazio, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3397.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Mola Saverio e Rosa fu Giovanni, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3398.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Di Nisi Giuseppe fu Vincenzo, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3399.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Orsi Villani Vincenzo e Giovanni fu Luigi Michele, in comune di San Paolo Civitate (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3400.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di D'Orsi Villani Vincenzo e Giovanni fu Luigi Michele, in comune di San Paolo Civitate (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3401.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Durante Leonardo fu Francesco, in comune di Pisticci (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3402.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Forquet Lucia fu Federico, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3403.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fredella Rocco fu Giuseppe, in comune di Ortanova (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3404.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fredella Rocco fu Giuseppe, in comune di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3405.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fredella Rocco fu Giuseppe, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3406.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Frezza Michele di Gaetano, in comune di Ortanova (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3407.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Galante Paolo fu Gaetano, in comune di Lesina (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3408.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giaquili-Ferrini Gian-Ludovico fu Francesco, in comune di Stornara (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3409.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Giovinazzi Raffaele fu Nicola, in comune di Castellaneta, (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3410.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Giovinazzi Raffaele fu Nicola, in comune di Laterza (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3411.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giungi Ero fu Alfonso e Cacciaguerra Franco di Pietro, in comune di Ortanova (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3412.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Grassi Apostolico Orsini Ducas Maria Renata di Giuseppe, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3413.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Grassi Guglielmo fu Giuseppe, in comune di Melendugno (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3414.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guerra Rachele fu Ernesto, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3415.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guido Francesco fu Giuseppe, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3416.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Henrici De Angelis Maria di Angelo, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3417.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Iatta Giovanni fu Pasquale, in comune di Ruvo (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3418.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di La Gala Canio fu Antonio, in comune di Acerenza (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3419.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di La Gala Canio fu Antonio, in comune di Oppido Lucano (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3420.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lanza Laura fu Vincenzo, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3421.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di La Porta Gennaro fu Angelo Carmine, in comune di San Paolo Civitate (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3422.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lemarangi Gioacchino fu Francesco, in comune di Mottola (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3423.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Le Marchand Germaine fu Charles, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3424.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lenti Maria fu Oronzo, in comune di Mottola (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3425.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lenti Maria fu Oronzo, maritata Dell'Erba, in comune di Avetrana (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3426.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lenti Pietro, Nicola e Francesco fu Vito, in comune di Mottola (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3427.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Logoluso Antonio fu Pietro, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3428.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Magnante Luigia fu Vito, in comune di San Mauro Forte (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3429.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Martinelli Maria fu Vincenzo, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3430.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Massara Lucia ed Anna Maria di Francesco, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3431.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Masselli Alfonso fu Antonio, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3432.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Masselli Salvatore fu Giandomenico, in comune di Torremaggiore (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3433.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mendaia Cherubina di Matteo, in comune di Tursi (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3434.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Miele Achille fu Michele, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3435.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Palieri Costanza e Lavinia fu Consalvo, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3436.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Paolicelli Raffaele di Nicola, in comune di Apricena (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3437.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pasanisi Luigi fu Aurelio, in comune di Avetrana (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3438.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pasquale Maria Nicola fu Michele, in comune di San Paolo Civitate (Foggia).

Supplemento n. 3.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3439.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Alberotanza Angela di Vito, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3440.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Addario Chieco Giulio fu Francesco, in comune di Spinazzola (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3441.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Agostinelli Federico fu Luigi, in comune di Rotello (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3442.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Arnò Giambattista fu Annibale, in comune di Avetrana (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3443.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Balsamo Rosa fu Luigi, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3444.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bevilacqua Gennaro fu Nicola, in comune di Campomarino (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3445.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bevilacqua Giuseppe fu Luigi, in comune di Larino (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3446.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bevilacqua Giuseppe fu Luigi, in comune di San Martino in Pensilis (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3447.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bevilacqua Michele fu Carlo, in comune di San Martino in Pensilis (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3448.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bizzarri Luigi fu Alfonso, in comune di Candela (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3449.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Camicia Anselmo fu Francesco, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3450.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Candela Ettore fu Luigi, in comune di Termoli (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3451.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cannone Giuseppe e Giovanni fu Nicola, in comune di Stornara (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3452.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cascini Vito fu Gaetano, in comune di Rotondella (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3453.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Colonna Francesco, Maria ed Ugo fu Pietro, in comune di San Martino in Pensilis (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3454.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Curato Caterina fu Baldassarre, in comune di Lucera (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3455.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Matthaeis Maria fu Giambattista, in comune di Rotello (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3456.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Matthaeis Michele fu Giovanni (eredi), in comune di Rotello (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3457.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Sangro Giuseppe di Riccardo, in comune di Mottola (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3458.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Biase Nicola-Maria di Luigi, in comune di Troia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3459.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Loreto Gustavo fu Tommaso (eredi), in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3460.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Loreto Gustavo fu Tommaso (eredi), in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3461.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Di Maggio Michele di Vincenzo e di Di Maggio Vincenzo fu Salvatore, in comune di Laterza (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3462.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Miscio Antonio di Gerardo, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3463.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Miscio Francesco di Gerardo, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3464.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Miscio Gerardo di Gerardo, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3465.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Miscio Nicola di Gerardo, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3466.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Durante Rosa fu Francesco, in comune di Ginosa (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3467.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fenicia Nicola, Michele e Salvatore fratelli, fu Antonio, in comune di Irsina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3468.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fischetti Vincenzo fu Giuseppe, in comune di Montescaglioso (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3469.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fischetti Vincenzo fu Giuseppe, in comune di Bernalda (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3470.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gioia Vito fu Nicola (eredi), in comune di Altamura (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3471.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gioia Vito fu Nicola (eredi), in comune di Spinazzola (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3472.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giuralongo Tommaso fu Pietro, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3473.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Granatiero Antonio fu Carlo, in comune di Manfredonia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3474.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Granatiero Antonio fu Carlo, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3475.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Maggipinto Francesco fu Francesco, in comune di Palagianello (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3476.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Malfatti Maria Gloria di Gioacchino, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3477.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Marinelli Luigi fu Emilio, in comune di Rotello (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3478.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mascia-Colagrosso Pasquale fu Vincenzo (eredi), in comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3479.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Massara Romano di Francesco, in comune di Spinazzola (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3480.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mirabella Maria-Consiglia di Alberto, in comune di Avetrana (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3481.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Natale Rocco fu Carmine, in comune di Palagianello (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3482.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Palasciano Giovanni fu Modesto, in comune di Corato (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3483.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Palasciano Giovanni fu Modesto, in comune di Andria (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3484.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Palatella Illuminato-Giovanni fu Giovanni, in comune di San Severo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3485.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Felicia fu Michele, in comune di Lesina (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3486.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlato Giuseppe fu Michele, in comune di Lesina (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3487.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pavoncelli Antonio fu Nicola, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3488.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3489.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3490.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pavoncelli Gaetano fu Nicola, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3491.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fetteruti-Romano Angiola di Corrado, maritata Anselmi, in comune di Larino (Campobasso).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3492.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Riccardi Alfonso fu Domenico, in comune di Matera.

Supplemento n. 4.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3493.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Aggravi Anita fu Natale, maritata Ugurgeri, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3494.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Annibaldi Amerigo fu Ambrogio, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3495.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Annibaldi Paolo fu Pietro, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3496.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Ascenzi Francesco e Silvio fu Filipppo, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3497.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Bacchi Giulio fu Damiano, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3498.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Benini Gino fu Emilio, in comune di Gavorrano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3499.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Biondi Bartolini Giovanni fu Giulio, in comune di Pomarance (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3500.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Borghese Gian Giacomo di Giuseppe, in comune di Monte Argentario (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3501.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Brenciaglia Giorgio fu Napoleone, in comune di Capodimonte (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3502.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Calabresi Massimo fu Francesco, in comune di Tuscania (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3503.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Calderini Alessandro fu Luigi, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3504.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Capaccini Caio Mario di Francesco, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3505.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Carlini Vincenzo fu Giovanni, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3506.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Cesarini Cesare di Francesco, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3507.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Cesarini Mariano di Francesco, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3508.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Conti Giuseppe e Gino di Emilio, in comune di Manciano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3509.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di D'Albertis Adolfo fu Domenico, in comune di Volterra (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3510.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di D'Antoni Angelo fu Leopoldo, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3511.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Della Gherardesca Carlotta di Giuseppe, maritata Antinori, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3512.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Di Domenico Benedetto e Luigi fu Pietro, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3513.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Doria Pamphili Orietta di Filippo Andrea, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3514.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Filippi Filippo Maria di Pier Paolo, in comune di Tuscania (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3515.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà della « Fondi Rustici » Società Anonima Agricola Industriale Italiana, con sede in Roma, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3516.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Gervasi Annita fu Gervasio, maritata Gervasi, in comune di Sorano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3517.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Ginori Conti Giovanni fu Pietro, in comune di Pomarance (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3518.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Guicciardini Corsi Salviati Giulio fu Lodovico, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3519.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Luzi Maria fu Rodolfo, in comune di Bleda (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3520.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Luzi Maria e Tilde fu Rodolfo, in comune di Vetralla (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3521.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Luzi Maria e Tilde fu Rodolfo, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3522.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Manzolini Ettore di Campoleone fu Giosafat, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3523.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Marchi Giulio fu Ferruccio e Marchi Angela, Ferruccio, Marcello, Cesare e Gino fu Carlo, in comune di Gavorrano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3524.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Massetani Serafino fu Emilio, in comune di Volterra (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3525.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Mazzoncini Tullio di Silvio, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3526.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Micara Maria fu Giuseppe, vedova Tedeschi, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3527.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Micara Maria fu Giuseppe vedova Tedeschi, in comune di Vetralla (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3528.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Micara Maria fu Giuseppe vedova Tedeschi, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3529.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Nardi Giuseppe fu Domenico, in comune di Piombino (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3530.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà Olivieri Oliviero fu Sante, in comune di Civitavecchia (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3531.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Paolocci Agostino fu Manfredi, Paolocci Marcello di Agostino, in comune di Formello (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3532.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Papaleo Wanda-Iole di Frencesco, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3533.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Parenti Remo fu Gaudenzio, in comune di Pitigliano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3534.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Parenti Remo fu Gaudenzio, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3535.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Pellegrini Carlo fu Basilio, in comune di Cinigiano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3536.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Peragallo Vittorio e Mario di Cornelio, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3537.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Perrucchetti Giovanni fu Giovan Battista, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3538.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Ponticelli Luigi fu Benedetto, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3539.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Rinaldi Francesco fu Augusto, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3540.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Rinaldi Ignazio fu Augusto, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3541.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Rinaldi Pietro fu Augusto, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3542.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Rinaldi Tommaso fu Augusto, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3543.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Rotellini Antonio fu Domenico, in comune di Casteldelpiano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3544.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Sabatini Felice fu Domenico, in comune di Ischia di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3545.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Sabatini Felice fu Domenico, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3546.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Sacchetti Teresa e Beatrice di Giovan Battista, in comune di Tolfa (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3547.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Sellari Franceschini Maria-Grazia fu Libero, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3548.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Severi Vera fu Romolo, in comune di Roccastrada (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3549.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Silenzi Maria Antonietta fu Oreste, in comune di Sutri (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3550.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Simoni Sergio fu Andrea, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3551.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà della Società Italiana Agricola (S.I.A.) di Grosseto, con sede in Roma, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3552.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà della Società in accomandita semplice «L'Aratrice» - Sebastiano Trevisan, con sede in Vicenza, in comune di Roccastrada (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3553.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà della Società Anonima Aziende Agricole Maremmane, con sede in Torino, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3554.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà della Società Anonima Aziende Agricole Maremmane, con sede in Torino, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3555.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà della Società Immobiliare «Santa Fiora», con sede in Roma, in comune di Castellazzara (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3556.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà della Società Anonima Mineraria « Argus », con sede in Piancastagnaio, in comune di Piancastagnaio (Siena).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3557.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà della Società Anonima « Paganico », con sede in Civitella Paganico, in comune di Roccastrada (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3558.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Tacchini Leopoldo fu Federigo, in comune di Volterra (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3559.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, di terreni di proprietà di Tolomei di Lippa Pia fu Baldastricca vedova Maiani, in comune di Campagnatico (Grosseto).

Supplemento n. 5.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3560.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Montenero Gabriella fu Francesco, nel comune di Sutri (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3561.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Monti-Guarnieri Mario fu Stanislao, nel comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3562.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Morelli Giovanni fu Quintilio, nel comune di Morlupo (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3563.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Morelli Giovanni fu Quintilio, nel comune di Rignano Flaminio (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3564.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Moris Giuseppe Leo ed Agnese fu Luigi Giovanni, nel comune di Massa Marittima (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3565.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Olivieri Luigi fu Sante, nel comune di Civitavecchia (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3566.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Olivieri Oliviero fu Sante, nel comune di Civitavecchia (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3567.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Ortensi Geltrude fu Antonio, nel comune di Farnese (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3568.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Ortensi Geltrude fu Antonio, nel comune di Ischia di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3569.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ortenzi Nestore di Romeo, nel comune di Ischia di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3570.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Pagani Nefetti Antonella e Leonetta fu Filippo, nel comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3571.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Pagani Nefetti Antonella e Leonetta fu Filippo, nel comune di Volterra (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3572.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Pallini Maria Annunziata di Benedetto, nel comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3573.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Pallini Roberto di Benedetto e Pallini Arturo fu Cesare, nel comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3574.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Paradisi Pier Girolamo fu Eugenio, nel comune di Castelnuovo di Porto (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3575.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Parenti Arturo fu Gaudenzio, nel comune di Tarquinia (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3576.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Piccolomini Clementini Pierina fu Pietro, nel comune di Cinigiano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3577.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pinelli Gentile Agostino fu Giacomo, nel comune di Piombino (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3578.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzzaione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sacchetti Marcello e Giulio di Giovan Battista, nel comune di Tuscania (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3579.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Scaramucci Ado fu Celso e Norcini Eda fu Angelo, nel comune di Scansano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3580.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Serafini Ida fu Paolo, nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3581.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sili Alessandro di Francesco, nel comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3582.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di di terreni di proprietà degli aventi causa del defunto Sili Enrico fu Giulio, nel comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3583.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Simonelli Laura fu Leonardo, nel comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3584.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Simoni Andrea fu Simone, nel comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3585.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà della Società Anonima elettrochimica maremmana, con sede in Torino, nel comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3586.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Societé anonyme suisse d'exploitations agricoles, con sede in Ginevra, nel comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3587.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Societé anonyme suisse d'exploitations agricoles, con sede in Ginevra, nel comune di Magliano in Toscana (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3588.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Societé anonyme suisse d'exploitations agricoles, con sede in Ginevra, nel comune di Cinigiano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3589.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà della Società anonima tenute agricole « Tombolo Maremmano », con sede in Milano, nel comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3590.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà della « Cerere » Società anonima, con sede in Voghera, nel comune di Gavorrano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3591.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società per azioni fondiaria « S. Protaso », con sede in Milano, nel comune di Roccastrada (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3592.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Valeri Jone in De Fonseca fu Carlo, nel comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3593.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Valle Paride fu Benedetto, nel comune di Scansano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3594.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà della Società anonima agricola « Chiarone », con sede in Roma, in comune di Orbetello (Grosseto).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1952, n. 3332.

Norme per il conferimento del posto di assistente alla vigilanza (grado 10°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, recante norme transitorie per il conferimento del posto di assistente alla vigilanza (grado 10°, gruppo *C*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Il posto di assistente alla vigilanza (grado 10°, gruppo *C*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro, di cui alla tabella *B* dell'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, ratificato con legge 4 maggio 1951, n. 382, è conferito a scelta del Ministro fra il personale statale che abbia compiuto non meno di venti anni di servizio di ruolo e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 15 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 27. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 3333.

Immissione alla vendita di un nuovo tipo di pietrine focaie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' immesso alla vendita un nuovo tipo di pietrine focaie cilindriche, di mm. 2 di diametro per mm. 5,5 di lunghezza (tipo A-*bis*).

Il diritto fisso dovuto all'Erario, sopra ognuna di dette pietrine focaie, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è stabilito nella misura di L. 25 (venticinque).

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico del suddetto tipo di pietrine focaie è stabilito in L. 30 (trenta) per ogni pietrina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 146. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 3334.

Cambiamento della denominazione del comune di Manerba (Brescia), in quella di « Manerba del Garda ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 15 maggio 1951, con la quale il sindaco del comune di Manerba (provincia di Brescia), in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale 15 luglio 1950, n. 30, confermata con altra 3 maggio 1952, n. 12, ha chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Manerba del Garda ».
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione provinciale di Brescia, espresso con deliberazioni n. 7/690 in data 4 aprile 1951 della Deputazione e n. 5-6 in data 13 ottobre 1952 del Consiglio provinciale;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Manerba, in provincia di Brescia, è mutata in quella di « Manerba del Garda ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 18. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 3335.

Modificazioni al limite minimo di retribuzione di cui all'art. 15, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, per la commisurazione dei contributi dovuti dalle aziende artigiane per gli apprendisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 15, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo di retribuzione stabilito dall'art. 15, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è ridotto, ai fini della commisurazione dei contributi dovuti per gli apprendisti, nel settore dell'artigianato, a L. 300.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 genaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 147. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 3336.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico, in Caltanissetta.

N. 3336. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltanissetta in data 29 gennaio 1924, integrato con postilla 2 ottobre 1951, relativo all'erezione della parrocchia di San Domenico, in Caltanissetta.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 77. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1952, n. 3337.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria Immacolata, in frazione Tavernelle del comune di Serrungarina (Pesaro).

N. 3337. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Fano in data 15 maggio 1952, relativo all'erezione della parrocchia di Maria Immacolata, in frazione Tavernelle del comune di Serrungarina (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 3. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1952, n. 3338.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Pozzecco del comune di Bertiolo (Udine).

N. 3338. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 21 ottobre 1950, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Pozzecco del comune di Bertiolo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 4. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1952.

Aumento del capitale dell'Ente Teatrale Italiano (E.T.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 3 e 7 della legge 19 marzo 1942, n. 365, istitutiva dell'Ente Teatrale Italiano;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Teatrale Italiano nella riunione del 3 giugno 1952;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il capitale dell'Ente Teatrale Italiano stabilito in L. 10.100.000 con l'art. 2 della legge 19 marzo 1942, n. 365, è elevato a L. 121.600.000 e formato dalle seguenti partecipazioni:

a) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in ragione di lire 40.000.000 ciascuno;

b) dell'Ente italiano per gli scambi teatrali per L. 1.600.000.

Per il capitale come sopra costituito resta ferma nella misura del quattro per cento la garanzia per il dividendo di cui al citato art. 2, comma quinto, della legge 19 marzo 1942, n. 365.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1953
Registro n. 72 Presidenza, foglio n. 24. — FERRARI

(245)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952.

Istituzione dell'Ispettorato di porto di Venezia e modificazione della circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto di Padova e Portogruaro e denominazione dell'Ispettorato di porto di Intra in Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 21, 22 e 23 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 1 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto Presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 1948, n. 557, concernente i ruoli organici e l'organizzazione dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1948, numero 1599/501, relativo all'istituzione delle Sezioni di navigazione interna di Milano e Venezia;

Visto il decreto Presidenziale 26 giugno 1950, con il quale è stato provveduto alla determinazione delle zone nelle quali deve essere diviso il territorio nazionale agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, nonchè alla istituzione di Ispettorati di porto nelle località di maggior traffico fluviale, lacuale e lagunare;

Ritenuta l'opportunità di istituire un Ispettorato di porto in Venezia e di delimitare la relativa circoscrizione territoriale;

Considerato che in conseguenza si rende necessario modificare opportunamente la circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto di Padova e di Portogruaro, di cui all'allegato *B* del sopra citato decreto Presidenziale 26 giugno 1950;

Ritenuta la necessità di modificare, ai fini del regio decreto 4 aprile 1939, n. 702, relativo alla denominazione e circoscrizione territoriale del comune di Verbania, la denominazione dell'Ispettorato di porto di Intra in quello di Ispettorato di porto di Verbania-Intra;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini e per i compiti di cui all'art. 23 del Codice della navigazione e del relativo regolamento per la navigazione interna è istituito in Venezia un Ispettorato di porto.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di porto di Venezia è stabilita in conformità della tabella *A*, munita del visto del Ministro proponente, che forma parte integrante del presente decreto.

A modifica di quanto stabilito dal decreto Presidenziale 26 giugno 1950, allegato *B*, la nuova circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto di Padova e di Portogruaro resta determinata in conformità della tabella *B*, munita del visto del Ministro proponente, che forma pure parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

L'Ispettorato di porto di Intra, a parziale modifica di quanto indicato all'art. 3 del decreto Presidenziale 26 giugno 1950, assume la denominazione di Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1953
Registro n. 36 bilancio Trasporti, foglio n. 1

TABELLA *A*

Allegato al decreto del Presidente della Repubblica sulla istituzione dell'Ispettorato di porto di Venezia

ISPETTORATO DI PORTO DI VENEZIA

La circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di porto di Venezia, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna, comprende i seguenti territori:

a) tutta la provincia di Venezia, limitatamente ai canali di navigazione interna, esclusi i comuni di San Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, Portogruaro, Gruaro, Cinto-Coamaggiore, Pramaggiore, Annone Veneto, Concordia-Sagittaria, Santo Stino di Livenza, Torre di Mosto, Caorle, Ceggia, San Donà di Piave, Noventa di Piave, Grisolera, Cona, Cavarzere;

b) tutta la provincia di Treviso esclusi i comuni di Portobuffolè, Mansuè, Gaiarine, Gorgo al Moticano, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Cessalto, Salgareda;

c) il comune di Codovigo appartenente alla provincia di Padova.

Visto, *il Ministro per i trasporti*
MALVESTITI

TABELLA *B*

Allegato al decreto del Presidente della Repubblica sulla istituzione dell'Ispettorato di porto di Venezia

ISPETTORATO DI PORTO DI PADOVA

La circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di porto di Padova, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna comprende i seguenti territori:

a) tutta la provincia di Padova esclusi i comuni di Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano, Barbone, Vescovana, Granze, Stanghella, Boara Pisani, Pozzonova, Tribano, Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra, Agna, Codevigo;

b) tutto il territorio della provincia di Vicenza.

ISPETTORATO DI PORTO DI PORTOGRUARO

La circoscrizione dell'Ispettorato di porto di Portogruaro, ai fini dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna comprende i seguenti territori:

a) tutto il territorio della provincia di Gorizia;

b) i comuni di Sacile, Fontana Fredda, Porcia, Pordenone, Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento, Codroipo, Lestizza, Mortegliano, Pavia di Udine, Manzano, San Giovanni al Natisone e tutto il territorio a sud di detti Comuni fino al mare Adriatico territorio tutto appartenente alla provincia di Udine;

c) i comuni di San Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, Gruaro, Cinto-Coamaggiore, Pramaggiore, Annone Veneto, Portogruaro, Concordia-Sagittaria, Santo Stino di Livenza, Torre di Mosto, Caorle, Ceggia, San Donà di Piave, Noventa di Piave, Grisolera, appartenenti alla provincia di Venezia;

d) i comuni di Gaiarine, Portobuffolè, Mansuè, Gorgo al Moticano, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Cessalto, Salgoreda appartenenti alla provincia di Treviso.

Visto, *il Ministro per i trasporti*
MALVESTITI

(192)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1952.

Riconoscimento del comune di Rovato, ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti nei Comuni che presentano forte penuria di abitazioni;

Vista la proposta del Prefetto di Brescia;

Decreta:

Il comune di Rovato è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopracitata.

Roma, addì 11 dicembre 1952

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

(55)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1953.

Sostituzione di due membri nella Commissione arbitrale per le controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari per i tabacchi consegnati allo stato sciolto nei Magazzini generali esistenti nella circoscrizione della Direzione compartimentale delle coltivazioni di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, concernenti la disciplina dei rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542;

Visto il proprio decreto n. 01/9407 del 24 ottobre 1952, con il quale i signori Formichini Filippo e Fazzini dott. Pasquale furono nominati rispettivamente membro titolare in rappresentanza dei concessionari e membro titolare in rappresentanza dei coltivatori in seno alla Commissione arbitrale istituita presso la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Firenze per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere tra coltivatori e concessionari in ordine alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto fino al 31 ottobre 1953 nei Magazzini generali delle concessioni speciali;

Considerato che in seguito alle dimissioni presentate dai predetti signori occorre provvedere alla loro sostituzione nei sopra citati incarichi;

Vista la nota della Prefettura di Firenze n. 70028 del 12 dicembre 1952, con la quale vengono designati rispettivamente a membro titolare in rappresentanza dei concessionari e a membro titolare in rappresentanza dei coltivatori i signori Sacchi geom. Marino e Tosi dott. Alberto;

Decreta:

I signori Sacchi geom. Marino e Tosi dott. Alberto sono nominati rispettivamente membro titolare in rappresentanza dei concessionari e membro titolare in rappresentanza dei coltivatori nella Commissione arbitrale di cui alle premesse, in sostituzione dei signori Formichini Filippo e Fazzini dott. Pasquale, dimissionari.

Roma, addì 2 gennaio 1953

Il Ministro: VANONI

(286)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pantelleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1953, registro n. 2 Interno, foglio n. 155, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pantelleria (Trapani) di un mutuo di L. 31.280.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(300)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 12 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1952, registro n. 29 Interno, foglio n. 92, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cassino (Frosinone) di un mutuo di L. 403.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(143)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 23 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1952, registro n. 29 Interno, foglio n. 94, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fanano (Modena) di un mutuo di L. 2.215.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(147)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1952, registro n. 29 Interno, foglio n. 90, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Marco Argentano (Cosenza) di un mutuo di L. 2.160.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(141)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 17 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1952, registro n. 29 Interno, foglio n. 96, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montefiorino (Modena) di un mutuo di L. 2.450.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(146)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bova Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 8 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1952, registro n. 29 Interno, foglio n. 99, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bova Superiore (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 4.637.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(151)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 29 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1952, registro n. 29 Interno, foglio n. 78, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ardore (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 5.720.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(151)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 29 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1952, registro n. 29 Interno, foglio n. 101, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Benestare (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 3.513.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(152)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 18.

E' stato denunciato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali relativo al certificato Prestito redimibile 3,50% (1934), n. 120971 per la rendita annua di L. 3,50, intestato a Lorenzani Valentina fu Ruggiero, minore sotto la patria potestà della madre Venturini Zaira vedova Lorenzani, domiciliata a Carrara (Massa).

Si diffida chiunque possa avervi interessè, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai sensi dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 29 ottobre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5474)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 17 gennaio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U S A. . . . . . Lit. 624,92
1 dollaro canadese . . . . . » 643,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . Lit. 1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,75	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	12,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esame a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente i benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi, nonchè le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, che precisa quali siano le ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara, a tutti gli effetti, i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulle revisioni della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948 n. 142; contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi dell'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estenzione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti o per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica ed a coloro che sono stati addetti prima e dopo la detta data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione di anni cinque del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, che eleva temporaneamente il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, relativa ai rapporti di impiego civile e di lavoro, dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, concernente l'approvazione del regolamento per l'ammissione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli statali per il personale universitario;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, che estende le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra;

Vista la nota n. 39394/12106 in data 25 ottobre 1952, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questo Ministero a bandire un concorso per ventisei posti di vice segretario (grado 11°) in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale;

Considerata la necessità di limitare a 15 il conferimento dei posti suddetti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di vice segretario in prova (grado 11° gruppo *A*) nel ruolo della Amministrazione centrale. Al concorso sono ammesse le donne.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare o in economia e diritto, o in scienze economico-marittime (sezione armamento), ovvero in scienze coloniali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e commercio (Direzione generale affari generali Ispettorato generale del personale via Molise n. 2), non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto ter-

mine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici, oppure siano insufficientemente documentate. La Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedano fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece, il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 24 contenente a dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di terrorismo ad opera di bande slave, per le vedove dei caduti nell'ultima guerra e per la lotta di liberazione e delle vedove degli irreperibili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato a) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella b) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), a norma dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

c) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e, fermo restando il limite massimo di età di anni 45, sono elevati:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data predetta.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45, in base all'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Inoltre, i limiti massimi di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari, nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per il personale civile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 marzo 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il godimento dei diritti politici.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Il candidato può prescindere dall'invio della fotografia autenticata ove sia in possesso del libretto ferroviario o di altro documento di identità personale rilasciato da pubblica Amministrazione e ne abbia indicato gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.

10. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ognuno dei successivi, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 1 e 8 del presente articolo. Inoltre i candidati di cui sopra dovranno presentare una dichiarazione, in carta legale da L. 24, da cui risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

11. I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto ufficio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei figli degli invalidi, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati, delle vedove, dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare numero 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione dei benifici previsti dal regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1162, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 agosto 1945, n. 467, 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 ed i mutilati ed invalidi per i fatti derivanti dal terrorismo slavo dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure potranno provare la loro qualifica anche mediante l'esibizione di uno dei documenti indicati dalle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 1952), che approva il regolamento per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata, in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa Italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare l'attestazione, in carta bollata da L. 24, prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948 del Ministro Africa Italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, n. 2 e dall'art. 2, comma II, della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24 e tutti gli altri profughi che rientrino nelle categorie previste dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno produrre idonea attestazione rilasciata dalle competenti autorità;

m) i decorati di medaglia al valor militare e di croci di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia di residenza, in carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare a mezzo dello stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'art. 4 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono produrre, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo da

L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo.

Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 9 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore, purchè posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Il documento attestante il possesso di tali requisiti potrà, peraltro, essere prodotto non oltre il giorno precedente a quello stabilito per la prova orale.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale secondo il seguente programma:

a) diritto privato (civile e commerciale);
b) diritto costituzionale ed amministrativo;
c) economia politica.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto internazionale pubblico e privato;
b) scienze delle finanze;
c) elementi di statistica;
d) lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere le prove scritte ed orali nelle lingue inglese e tedesca.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta da un consigliere di Stato che la presiede, da un funzionario del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero di grado non inferiore al 5°, da almeno tre professori universitari di materie giuridiche ed economiche e da un professore di lingua francese.

Alla Commissione saranno, inoltre, aggregati due professori esperti nelle lingue straniere per le eventuali prove facoltative.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del Ministero, appartenente al ruolo centrale, di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, ai candidati verrà assegnato fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve dei posti e delle precedenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 14.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e conseguiranno la nomina effettiva previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennità alcuna

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore, si trovino nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

I vincitori che nel termine stabilito non assumino le loro funzioni, senza giustificato motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, saranno dichiarati dimissionari di ufficio.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11° oltre l'indennità di carovita, e le altre competenze accessorie spettanti a norma di legge.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli del personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento economico stabilito dall'art. 1 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1952

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1952
Registro n. 14, foglio n. 190. — ALIFFI

(88)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a sedici posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti i decreti Ministeriali n. 16048(12)P.I/a.3, 30 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1952, al registro n. 32, foglio n. 198, e n. 24691(12)P.I/a.3 in data 6 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1952, al registro n. 34, foglio n. 14, con i quali è stato indetto un concorso per esami a

sedici posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte d'esame del concorso di cui trattasi in conformità di quanto disposto all'art. 11 del decreto ministeriale 30 giugno 1952, numero 16048(12)P.I/a.3;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso per sedici posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, avranno luogo, in Roma, nei giorni 2, 3, 4 e 5 febbraio 1953.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 gennaio 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1953
Registro bilancio Trasporti n. 36, *foglio n.* 46.

(275)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a undici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo A dei Monopoli di Stato, indetto col decreto Ministeriale 00/40772 del 1° ottobre 1952.

Giusta il decreto ministeriale 00/45864 del 7 gennaio 1953 — registrato alla Corte dei conti il 14 stesso mese, registro n. 1, foglio n. 12 — le prove scritte del concorso suindicato avranno luogo nell'unica sede di Roma, presso il Palazzo degli esami (via G. Induno) nei giorni 29 e 30 gennaio 1953. Il successivo giorno 31, sempre presso il Palazzo degli esami in Roma, avrà luogo la prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le anzidette prove inizieranno alle ore 8 ant. precise.

(273)

Graduatoria generale del concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo B dei Monopoli di Stato, indetto col decreto Ministeriale 00/28495 del 15 maggio 1952.

Col decreto Ministeriale 00/45907 del 5 gennaio 1953 - registrato alla Corte dei conti il 14 stesso mese, registro n. 1, foglio n. 10 - è stata approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso suindicato:

Cognome e Nome	Media prove scritte	Voto prova orale	Aliquota prova lingue	Somma
1. Pascussi Mario	7,666	8,75	0,20	16,616
2. Colacicchi Virgilio.	7,083	9	—	16,083
3. Sannite Gennaro	7,833	8	0,233	16,066
4. Vicentini Gino	7,416	8	0,433	15,849
5. Oteri Giuseppe	7,500	8	—	15,500
6. Giani Rinaldo.	7,083	8,25	—	15,333
7. Gioli Tullio	7,500	7,50	0,266	15,266
8. Montorsi Mario	7,333	7,75	—	15,083
9. Mancini Luciano	7,166	7,75	—	14,916
10. Boscarino Raffaele.	7,333	7,50	—	14,833
11. Mischianti Francesco	7,500	7,25	—	14,750
12. Breda Dionisio, nato il 9 ottobre 1925.	7,416	7,25	—	14,666
13. Lucchini Alino, nato il 1° aprile 1929.	7,666	7	—	14,666
14. Longo Vincenzo	7	7,25	0,40	14,650
15. Tiralosi Domenico	7	7,25	0,20	14,450
16. Nicolodi Mario, nato il 14 novembre 1929.	7,416	6,75	0,20	14,366
17. D'Apolito Mario, nato il 6 novembre 1931.	7,166	7	0,20	14,366
18. Bianchi Ugo	7,250	7	—	14,250
19. Piazzini Luciano.	7	7	—	14
20. Mattuzzi Rino	7,416	6	0,40	13,816
21. Mander Benito	7,250	6,25	—	13,500
22. Reitano Giovanni	7,250	6	—	13,250
23. Lejeune Ventura, ex comb.	7	6	—	13
24. Miracapillo Carlo, uff. di compl., nato il 30 marzo 1927	7	6	—	13
25. Schinaia Giuseppe, nato il 25 febbraio 1930.	7	6	—	13

I sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine seguente:

1. Pascucci Mario
2. Colacicchi Virgilio
3. Sannite Gennaro
4. Vicentini Gino
5. Oteri Giuseppe
6. Giani Rinaldo
7. Gioli Tullio
8. Montorsi Mario
9. Mancini Luciano
10. Boscarino Raffaele
11. Mischianti Francesco
12. Breda Dionisio
13. Lucchini Alino
14. Longo Vincenzo
15. Tiralosi Dimenico
16. Nicolodi Mario
17. D'Apolito Mario
18. Bainchi Ugo
19. Piazzini Luciano
20. Mattuzzi Rino
21. Mander Benito
22. Reitano Giovanni
23. Lejeune Ventura
24. Miracapillo Carlo
25. Schinaia Giuseppe

(274)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.